

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio

Deliberazione 14 Ottobre 2025 , n. 125 - 21719

Approvazione delle modifiche allo Statuto della Fondazione “Polo del ‘900”.

(Proposta di deliberazione n. 133).

(o m i s s i s)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: **il Consiglio approva.**

Il Consiglio regionale

premesso che con deliberazione del Consiglio regionale 8 marzo 2016, n. 125-8327 (Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della Fondazione Polo del '900. Approvazione dello schema di atto costitutivo e dello schema di statuto), la Regione ha deliberato l'adesione in qualità di fondatore alla Fondazione “Polo del ‘900”, approvandone contestualmente il relativo atto costitutivo e statuto, e che la Fondazione si è successivamente costituita in data 18 aprile 2016 a rogito notaio Giulio Biino 38331 rep/n. 19090 FASC.;

premesso, altresì, che la Fondazione è provvista di personalità giuridica con iscrizione presso il registro delle persone giuridiche private della Regione al n. 1270 in data 16 febbraio 2017, in forza della determinazione dirigenziale del Settore regionale contratti, persone giuridiche, espropri, usi civici del 15 febbraio 2017, n. 20;

considerato che, ai sensi dell'articolo 3 dello statuto:

- la Fondazione non ha fini di lucro e svolge principalmente attività di sviluppo e gestione delle strutture e dei servizi comuni alle istituzioni culturali che a essa aderiscono come partecipanti;
- la Fondazione riconosce tra i propri scopi sociali, a titolo esemplificativo:
 - a) la tutela, la conservazione, la digitalizzazione e l'accesso integrato secondo modalità innovative degli archivi e delle biblioteche che ne costituiscono il patrimonio culturale;
 - b) l'acquisizione di biblioteche, fondi, collezioni di rilievo nell'ambito del proprio oggetto sociale;
 - c) la concessione di spazi, con le modalità stabilite dal fondatore Città di Torino, delle aree del complesso agli enti culturali partecipanti;
 - d) la gestione dei servizi di facility management del complesso;
 - e) la gestione degli spazi pubblici e/o comuni;
 - f) il coordinamento e la gestione di funzioni integrate quali, a titolo di esempio, l'attività di comunicazione, promozione e fundraising del Polo;
 - g) l'ideazione, progettazione, organizzazione e il coordinamento di iniziative integrate, messe in opera anche dai partecipanti oltre le proprie specifiche iniziative, quali mostre, studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività editoriali, attività produttive didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico e universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere, eventi e attività culturali, itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo;

visto l'articolo 7, comma 2, lettera f), dello statuto, il quale prevede che il Collegio dei fondatori deliberi le modifiche statutarie che ritenga necessarie o che siano proposte dal Consiglio di amministrazione;

preso atto che dall'istruttoria condotta dal Settore promozione beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali della Direzione regionale cultura, turismo, sport e commercio risulta quanto segue:

- con nota datata 25 luglio 2025, la Fondazione "Polo del '900" ha trasmesso ai fondatori la proposta di revisione statutaria per l'approvazione da parte degli stessi, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera f), dello statuto;
- la proposta è stata esaminata congiuntamente dai fondatori pubblici Regione Piemonte e Comune di Torino e dal fondatore privato, Fondazione Compagnia di San Paolo, e, a seguito di confronto tra le parti, è stato elaborato un nuovo testo di statuto contenente le proposte di modifica come illustrate nell'allegato A alla presente deliberazione;
- le proposte di modifica di cui all'allegato A presentano in alcuni casi un carattere meramente lessicale, stilistico e redazionale, in altri hanno carattere sostanziale e, in particolare, le proposte di modifica rilevanti e sostanziali sono qui di seguito sinteticamente illustrate:
 - a) con riferimento alla sede e alla durata dell'ente, si propone che la durata della Fondazione, fissata dallo statuto vigente al 31 dicembre 2025, venga prorogata al 31 dicembre 2075;
 - b) con riferimento agli scopi dell'ente, si propone, nell'ambito delle attuali finalità istituzionali della Fondazione, una formulazione omogenea degli scopi della stessa, data la natura sistemica e trans-settoriale delle numerose attività perseguite dall'ente per la promozione della crescita civica e culturale della cittadinanza quale centro culturale innovativo e aperto, rivolto in particolare alle nuove generazioni e tenuto altresì conto della necessità di rafforzarne la qualità di istituto della cultura, ai sensi della definizione fornita decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e le attività connesse alla predetta natura di istituto della cultura, con un'attenzione particolare rivolta anche alla valutazione degli impatti di tali scopi sull'ambiente;
 - c) con riferimento ai membri della Fondazione, si propone di precisare che la qualifica di ente partecipante alla Fondazione si acquisisce con la nomina da parte del Collegio dei fondatori con deliberazione unanime motivata, su proposta del Consiglio di amministrazione;
 - d) con riferimento ai casi di esclusione e recesso dalla Fondazione, si propone di eliminare dalle cause di esclusione il termine "fallimento" in quanto coerente con la normativa di riferimento tenuto conto che l'articolo contiene già un riferimento al ricorso alle procedure concorsuali anche stragiudiziali;
 - e) con riferimento agli organi della Fondazione, si propone di non includere il Direttore tra gli organi, in quanto tale figura non è un organo e assume la natura di figura gestionale e deve essere nominata con procedura a evidenza pubblica dal Consiglio di amministrazione, che ne delimita, altresì, i poteri; la figura del Direttore è prevista e disciplinata dall'articolo 14 dello statuto; si propone, inoltre, di introdurre la precisazione che il Collegio dei fondatori, l'Assemblea dei partecipanti, il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei garanti svolgano la loro attività a titolo gratuito;
 - f) con riferimento al Collegio dei fondatori, la modifica propone un riordino e un raggruppamento omogeneo delle competenze attribuite a tale organo, tenuto conto del rilievo di alcune di esse tra cui l'attività di approvazione delle linee generali di indirizzo della Fondazione e dei bilanci di previsione e consuntivi della medesima; per quanto concerne l'approvazione del bilancio di previsione, si propone l'eliminazione dell'inciso "determinando almeno annualmente i contributi a carico dei Fondatori" poiché per quel che concerne il socio Regione l'erogazione di

contributi può avvenire solo previa approvazione di specifici progetti presentati dalla Fondazione, tenuto conto delle disponibilità finanziarie annuali;

g) in riferimento al funzionamento del Collegio dei fondatori, si propone di precisare che il medesimo sia convocato solo dal Presidente, anziché anche su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, per consentire lo snellimento del funzionamento dell'ente; si propone, inoltre, di eliminare l'indicazione delle modalità di funzionamento del Collegio dei fondatori, in quanto informazione già presente nell'articolo dedicato agli organi della Fondazione;

h) per quanto concerne l'Assemblea dei partecipanti, la proposta di modifica prevede di introdurre la competenza di tale organo a esprimere il proprio parere sui progetti di bilancio preventivo e consuntivo e si propone di portare in capo al Consiglio di amministrazione, in quanto coerente con le competenze di quest'ultimo organo, la costituzione di un Comitato dei partecipanti residenti;

i) per quanto concerne il Consiglio di amministrazione, ferma restando la composizione dell'organo con cinque membri incluso il Presidente, si precisa che il componente di competenza comunale sia designato dalla Città di Torino, anziché dal Sindaco della Città di Torino e che il componente del Consiglio di amministrazione con qualifica di Presidente venga designato secondo la procedura prevista al successivo punto l); si propone, inoltre, di modificare la durata in carica dell'organo da individuare in quattro esercizi fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio, anziché in tre anni come attualmente previsto, in analogia a quanto disposto dalla normativa civilistica in materia di durata in carica degli amministratori nelle società e al fine di garantire continuità e stabilità alla gestione dell'ente; si propone, inoltre, al fine di garantire il buon funzionamento della Fondazione, di introdurre la disciplina dell'ipotesi di cessazione anticipata dei consiglieri dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza; in tal caso, il fondatore che ha designato il consigliere o i consiglieri, provvede alla designazione del nuovo componente, che resta in carica limitatamente alla durata residua del mandato del componente cessato; si propone, inoltre, di attribuire anche la costituzione del Comitato dei partecipanti residenti, tra le competenze gestionali proprie di tale organo di amministrazione;

l) per quanto concerne il Presidente, si propone la riformulazione del relativo articolo prevedendo, anziché il ricorso alla procedura della designazione a turno tra i fondatori, che la designazione del Presidente avvenga a turno da parte della Regione Piemonte e della Città di Torino, d'intesa con il socio cui non spetta la designazione, come sopra già precisato in merito alla composizione del Consiglio di amministrazione; inoltre, al fine di garantire il buon funzionamento della Fondazione, si propone la modifica della durata in carica dell'organo pari a quattro esercizi, per uniformità analogamente a quanto previsto per il Consiglio di amministrazione, anziché a tre anni, con l'introduzione dell'ipotesi di cessazione anticipata dall'incarico e della relativa disciplina;

m) per quanto concerne il Collegio dei garanti, per ragioni di snellimento della composizione dell'organo, si propone una riduzione del numero dei componenti dagli attuali cinque a tre; si propone, inoltre, al fine di garantire omogeneità di trattamento tra gli organi e non pregiudicare il buon funzionamento dell'ente, di uniformare la durata in carica del Collegio dei garanti a quella del Presidente e del Consiglio di amministrazione, ossia di quattro esercizi, anziché cinque anni come previsto dallo statuto attuale;

n) per quanto concerne il Revisore dei conti, la proposta di modifica statutaria, alla luce delle indicazioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), precisa la durata in carica dell'organo in tre esercizi finanziari, anziché tre anni, e disciplina l'ipotesi della

cessazione anticipata del mandato del revisore, analogamente a quanto già precisato per il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione;

o) per quanto concerne il Direttore, si propone la modifica della durata in carica medesimo da tre a cinque anni, al fine di garantire continuità e buon funzionamento nella gestione dell'ente;

p) per quanto concerne il patrimonio indisponibile e disponibile, per chiarezza si elencano i beni del patrimonio disponibile;

q) in materia di esercizio finanziario, la modifica proposta prevede il raccordo, per ragioni di coordinamento, tra le competenze del Consiglio di amministrazione, del Direttore e dell'Assemblea dei partecipanti sui documenti di bilancio e di programmazione;

r) per quanto concerne lo scioglimento dell'ente, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 27 del codice civile che disciplina l'iter dell'estinzione delle fondazioni, si propongono modifiche per l'adeguamento dello statuto vigente a tale articolo, con riferimento alla devoluzione dei beni conferiti alla Fondazione e a quelli residui di proprietà della Fondazione;

s) in chiusura di articolato, si propone l'aggiunta di una norma transitoria, di cui all'articolo 19, che garantisca il funzionamento dell'ente a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie, attraverso la previsione del funzionamento degli organi uscenti fino all'insediamento degli organi di nuova nomina;

ritenuto, pertanto, di approvare le modifiche allo statuto della Fondazione "Polo del '900", come riportate nella tabella di comparazione di cui all'allegato A, ai fini della successiva approvazione da parte del Collegio dei fondatori, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, lettera f), dello statuto e di allegare conseguentemente alla presente deliberazione (allegato B) il testo dello statuto della Fondazione "Polo del '900", coordinato con le modifiche di cui all'allegato A;

vista la deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2025, n. 6-1660 e preso atto delle motivazioni in essa addotte;

preso atto che, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 (Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361), la deliberazione della Giunta regionale n. 6-1660 del 2025, non comporta effetti contabili diretti, né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione;

acquisito il parere favorevole, espresso all'unanimità dalla VI commissione consiliare permanente in data 8 ottobre 2025

d e l i b e r a

1) di approvare le modifiche allo statuto della Fondazione "Polo del '900", come riportate nella tabella di comparazione di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, ai fini della successiva approvazione da parte del Collegio dei fondatori, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, lettera f), dello statuto e di allegare conseguentemente alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale (allegato B), il testo dello statuto della Fondazione "Polo del '900", coordinato con le modifiche di cui all'allegato A;

2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione.

legenda: in colore giallo le proposte di modifica

<u>STATUTO VIGENTE</u> <u>della</u> <u>FONDAZIONE POLO DEL '900</u>	PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO DELLA FONDAZIONE POLO DEL '900
TITOLO I SEDE, SCOPO ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE È costituita una Fondazione denominata “Polo del ‘900”. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano prevalentemente nell’ambito del territorio regionale.	TITOLO I SEDE, SCOPO ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE 1. E’ costituita una Fondazione denominata “Polo del ‘900”. 2. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. 3. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. 4. Le finalità della Fondazione si esplicano prevalentemente nell’ambito del territorio regionale.
ART. 2 – SEDE E DURATA DELLA FONDAZIONE La Fondazione ha sede in Torino. La durata della Fondazione è fissata fino al 31 dicembre 2025 e potrà essere prorogata dal Collegio dei Fondatori.	ART. 2 – SEDE E DURATA DELLA FONDAZIONE 1. La Fondazione ha sede in Torino. 2. La durata della Fondazione è fissata al 31 dicembre 2075.
ART. 3 – SCOPI La Fondazione ha per oggetto lo sviluppo e la gestione delle strutture e dei servizi comuni alle istituzioni culturali che aderiscano ad essa come partecipanti.	ART. 3 – SCOPI 1. La Fondazione ha per oggetto la promozione della crescita civica e culturale della cittadinanza in relazione ai temi presenti e futuri della società a partire dalla riflessione sulla storia del ‘900, che si realizza all’interno di un centro culturale innovativo, dinamico e aperto, rivolto soprattutto alle nuove generazioni e ai nuovi cittadini, che contribuisce pertanto ad una transizione giusta verso una società sostenibile dal punto di vista culturale, sociale ed ambientale, favorendo un approccio sistemico e trans-settoriale, sia in relazione alla propria finalità di promozione della crescita civica e culturale della

La Fondazione si impegna altresì a garantire la piena autonomia culturale di ogni singolo ente favorendone nel contempo l'integrazione in un centro culturale innovativo, dinamico e aperto, rivolto soprattutto alle nuove generazioni e ai nuovi cittadini, impegnato nel promuovere la crescita civica e culturale della cittadinanza in relazione ai temi presenti e futuri della società a partire dalla riflessione sulla storia del '900. La Fondazione ha altresì per oggetto la valorizzazione del complesso immobiliare composto dai Palazzi San Celso e San Daniele (il "Complesso"), concessi in uso alla Fondazione dalla Città di Torino.

In particolare, la Fondazione riconosce tra i propri scopi sociali:

- a) la tutela, conservazione, la digitalizzazione e l'accesso integrato secondo modalità innovative degli archivi e delle biblioteche che ne costituiscono il patrimonio culturale;
- b) l'acquisizione di biblioteche, fondi, collezioni di rilievo nell'ambito del proprio oggetto sociale;
- c) la concessione di spazi, con le modalità stabilite dal Fondatore Città di Torino, delle aree del Complesso agli enti culturali partecipanti;
- d) la gestione dei servizi di *facility management* del Complesso;
- e) la gestione degli spazi pubblici e/o comuni;

cittadinanza, sia rispetto allo sviluppo e gestione delle strutture e dei servizi comuni alle istituzioni partecipanti.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Fondazione ha altresì come scopo lo sviluppo di attività e la gestione delle strutture e dei servizi comuni ai soggetti che aderiscano ad essa come Partecipanti, rispetto ai quali intende operare come piattaforma di collaborazione per lo sviluppo di attività e servizi integrati contribuendo, grazie alla loro partecipazione attiva, alla realizzazione della sua mission.

La Fondazione si impegna altresì a garantire la piena autonomia culturale di ogni singolo ente Partecipante.

3. Nell'ambito degli scopi di cui al comma 1 e in qualità di luogo della cultura così come definito dal Decreto legislativo 22.1.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, comma 2, lett. a) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Fondazione, cura in particolare:

- a) la tutela, la conservazione, la digitalizzazione e l'accesso integrato secondo modalità innovative degli archivi, delle biblioteche e dei musei propri e dei Partecipanti, che ne costituiscono il patrimonio culturale, assicurandone la fruizione per finalità di educazione, ricerca e studio anche attraverso la collaborazione e il coinvolgimento dei Partecipanti;
- b) l'acquisizione e la catalogazione di biblioteche, fondi, collezioni di rilievo;
- c) la concessione di spazi, con le modalità stabilite dalla Città di Torino, delle aree nella disponibilità della Fondazione agli enti culturali partecipanti;
- d) la gestione sostenibile dei servizi di *facility management* delle aree nella disponibilità della Fondazione;
- e) la gestione sostenibile degli spazi pubblici e/o comuni;
- f) il coordinamento e la gestione di funzioni integrate quali a titolo di esempio l'attività di comunicazione, promozione e *fundraising*;
- g) l'ideazione, progettazione, organizzazione e il coordinamento di

f) il coordinamento e la gestione di funzioni integrate quali a titolo di esempio l'attività di comunicazione, promozione e <i>fundraising</i> del Polo; g) l'ideazione, progettazione, organizzazione e il coordinamento di iniziative integrate, messe in opera anche dai partecipanti oltre le proprie specifiche iniziative, quali, a titolo di esempio: - mostre, studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività editoriali, attività produttive didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere; - eventi e attività culturali; - itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo. La Fondazione può svolgere altresì ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, essa può pertanto: a) stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità, quali l'acquisto di beni strumentali o servizi, l'assunzione di personale dipendente, l'assegnazione di borse di studio, l'accensione di mutui o finanziamenti; b) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie.	iniziative integrate, messe in opera anche dai partecipanti oltre le proprie specifiche iniziative, quali, a titolo di esempio: - mostre, studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività editoriali, attività produttive didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere; - eventi e attività culturali; - itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.; h) la valutazione, nel perseguimento degli scopi elencati, degli impatti sull'ambiente mirata a minimizzare quelli negativi e massimizzare quelli positivi. 4. La Fondazione ha altresì per oggetto la valorizzazione del complesso immobiliare composto dai Palazzi San Celso e San Daniele (il "Complesso"), concessi in uso alla Fondazione dalla Città di Torino. 5. La Fondazione può svolgere altresì ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità. 6. A titolo esemplificativo e non esaustivo, essa può pertanto: a) stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità, quali l'acquisto di beni strumentali o servizi, l'assunzione di personale dipendente, l'assegnazione di borse di studio, l'accensione di mutui o finanziamenti; b) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie.
ART. 4 – MEMBRI DELLA FONDAZIONE I membri della Fondazione si dividono in	ART. 4 – MEMBRI DELLA FONDAZIONE 1. I membri della Fondazione si dividono in

Fondatori, Partecipanti e Sostenitori.

4.1 Fondatori

Sono Fondatori la Città di Torino, la Regione Piemonte e la Compagnia di San Paolo.

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata all'unanimità del Collegio dei Fondatori, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Fondo di Dotazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Collegio dei Fondatori ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

4.2 Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, nominati tali con deliberazione del Collegio dei Fondatori con deliberazione unanime motivata in base ad accordo bilaterale, le persone giuridiche, pubbliche e private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione con deliberazione motivata, esprimano la volontà di partecipare attivamente alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi e nel contempo concorrano al suo sviluppo mediante l'attribuzione di beni, materiali o immateriali e/o servizi, o con contributi in denaro, annuali o pluriennali, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Collegio dei Fondatori stesso.

Tra i Partecipanti può essere inoltre identificato per finalità attinenti alla migliore gestione del Complesso il gruppo dei Partecipanti Residenti, ovvero degli Enti presenti nel Complesso con uffici e personale permanenti o temporanei.

4.3 Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori, nominati tali con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e gli enti e organismi che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo in denaro, annuale o pluriennale che verrà determinato dal Collegio dei Fondatori, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Con apposito regolamento interno, il Consiglio di Amministrazione definisce le categorie di Partecipanti e Sostenitori, disciplinando i rapporti tra essi e la Fondazione, in modo da favorire la più ampia e attiva partecipazione.

Fondatori, Partecipanti e Sostenitori.

4.1 Fondatori

Sono Fondatori la Città di Torino, la Regione Piemonte e la **Fondazione** Compagnia di San Paolo.

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata all'unanimità del Collegio dei Fondatori, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Fondo di Dotazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Collegio dei Fondatori.

4.2 Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, nominati tali dal Collegio dei Fondatori **con deliberazione unanime motivata e su proposta del Consiglio di Amministrazione**, le persone giuridiche, pubbliche e private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, esprimano la volontà di partecipare attivamente alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi e nel contempo concorrano al suo sviluppo mediante l'attribuzione di beni, materiali o immateriali e/o servizi, o con contributi in denaro, annuali o pluriennali, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Collegio dei Fondatori.

Tra i Partecipanti può essere inoltre identificato per finalità attinenti alla migliore gestione del Complesso il gruppo dei Partecipanti Residenti, ovvero degli Enti presenti nel Complesso con uffici e personale permanenti o temporanei.

4.3 Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori, nominati tali con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e gli enti e organismi che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo in denaro, annuale o pluriennale determinato dal Collegio dei Fondatori, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Con apposito regolamento interno, il Consiglio di Amministrazione definisce le categorie di Partecipanti e Sostenitori,

	disciplinando i rapporti tra essi e la Fondazione, in modo da favorire la più ampia e attiva partecipazione.
ART. 5 – ESCLUSIONE E RECESSO Il Collegio dei Fondatori decide con deliberazione assunta all’unanimità e sentito il parere del Collegio dei Garanti l’esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: - inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto o da Regolamenti; - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; - apertura di procedure di liquidazione; - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Partecipanti receduti o esclusi o che, a qualsivoglia titolo, abbiano cessato di far parte della Fondazione, non possono vantare diritto o pretesa alcuna sui beni e sulle attività della Fondazione. Essi, al momento della cessazione, tornano in possesso dei beni e patrimoni concessi in uso alla Fondazione ai sensi dell’art.15. I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione. Essi hanno la facoltà, con preavviso scritto da inviarsi con raccomandata a.r. al Presidente entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, di recedere dalla Fondazione dal secondo anno successivo alla dichiarazione di recesso. In tal caso, essi hanno il dovere di adempiere le obbligazioni assunte, applicandosi per i beni mobili e immobili la	ART. 5 – ESCLUSIONE E RECESSO 1. Il Collegio dei Fondatori decide con deliberazione assunta all’unanimità e sentito il parere del Collegio dei Garanti l’esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: - inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto o da Regolamenti; - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. 2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; - apertura di procedure di liquidazione; - apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali. 3. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. 4. I Partecipanti receduti o esclusi o che, a qualsivoglia titolo, abbiano cessato di far parte della Fondazione, non possono vantare diritto o pretesa alcuna sui beni e sulle attività della Fondazione. 5. Essi, al momento della cessazione, tornano in possesso dei beni e patrimoni concessi in uso alla Fondazione ai sensi dell’art.15. 6. I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione. Essi hanno la facoltà, con preavviso scritto da inviarsi con raccomandata a.r. al Presidente entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, di recedere dalla Fondazione con effetto dal secondo anno successivo alla dichiarazione di recesso. In tal caso, essi hanno il dovere di adempiere le obbligazioni assunte,

disciplina di cui all'art. 17 del presente Statuto.	applicandosi per i beni mobili e immobili la disciplina di cui all'art. 17 del presente Statuto.
Il recesso di anche uno solo dei Fondatori costituisce causa di estinzione della Fondazione che verrà posta in liquidazione ai sensi dell'art. 30 del cod.civ.	7. Il recesso di anche uno solo dei Fondatori costituisce causa di estinzione della Fondazione che verrà posta in liquidazione ai sensi dell'art. 30 del cod.civ.
TITOLO II ORGANI DELLA FONDAZIONE ART. 6 – ORGANI DELLA FONDAZIONE Sono organi della Fondazione: - il Collegio dei Fondatori; - il Collegio dei Garanti; - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente; - l'Assemblea dei Partecipanti e l'eventuale Comitato dei Partecipanti residenti; - il Direttore; - il Revisore dei Conti. Le riunioni degli Organi a carattere collegiale possono essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle Persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione, la possibilità dei partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere la documentazione e di poterne trasmettere. Delle sedute degli Organi viene redatto il relativo verbale che, debitamente sottoscritto, viene inserito in appositi libri conservati presso la sede della Fondazione, ove ogni componente degli organi può prenderne liberamente visione.	TITOLO II ORGANI DELLA FONDAZIONE ART. 6 – ORGANI DELLA FONDAZIONE 1. Sono organi della Fondazione: - a- il Collegio dei Fondatori; - b- l'Assemblea dei Partecipanti; - c- il Consiglio di Amministrazione; - d- il Presidente; - e- il Collegio dei Garanti; - f- il Revisore dei Conti. 2. I componenti degli organi di cui alle lettere a), b), c), d), e) svolgono la loro attività a titolo gratuito. 3. Le riunioni degli Organi collegiali possono essere validamente tenute, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione, la possibilità dei partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere la documentazione e di poterne trasmettere. 4. Delle sedute degli Organi viene redatto il relativo verbale che, debitamente sottoscritto, viene inserito in appositi libri conservati presso la sede della Fondazione, ove ogni componente degli Organi può prenderne liberamente visione. 5. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la tenuta digitale dei libri sociali, nel rispetto delle norme di legge.
ART. 7 – COLLEGIO DEI FONDATORI Il Collegio dei Fondatori è composto dai legali rappresentanti dei Fondatori, o loro delegati, ed è presieduto, senza diritto di voto, dal Presidente della Fondazione.	ART. 7 – COLLEGIO DEI FONDATORI 1. Il Collegio dei Fondatori è composto dai legali rappresentanti dei Fondatori, o loro delegati, ed è presieduto, senza diritto di voto, dal Presidente della Fondazione.

Il Collegio dei Fondatori è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi. Esso in particolare: a) nomina e revoca il Consiglio di Amministrazione; b) nomina e revoca il Presidente; c) nomina il Revisore dei Conti e ne determina il compenso; d) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le linee generali di indirizzo della Fondazione; e) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno ed il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno, determinando almeno annualmente i contributi a carico dei Fondatori; f) delibera le modifiche statutarie che ritenga necessarie o che siano proposte dal Consiglio di Amministrazione, ivi inclusa la proroga della durata della Fondazione; g) delibera lo scioglimento o l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio; h) approva l'ammissione alla qualifica di Fondatore, Partecipante e Sostenitore, eventualmente acquisendo il parere del Collegio dei Garanti; i) determina i criteri in base ai quali si acquisisce la qualifica di Fondatore, Partecipante e Sostenitore; j) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto; k) nomina il Collegio dei Garanti.	2. Il Collegio dei Fondatori è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi. Esso in particolare: a) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le linee generali di indirizzo della Fondazione; b) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno ed il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno; c) nomina e revoca il Presidente; d) nomina e revoca il Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente; e) nomina il Revisore dei Conti determinandone il compenso; f) nomina i 3 esperti che compongono il Collegio dei Garanti; g) determina i criteri in base ai quali si acquisisce la qualifica di Fondatore, Partecipante e Sostenitore; h) approva l'ammissione alla qualifica di Fondatori, Partecipanti e Sostenitori, eventualmente acquisendo il parere del Collegio dei Garanti; i) delibera le modifiche statutarie che ritenga necessarie, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusa la proroga del termine di durata della Fondazione; j) delibera l'estinzione o la trasformazione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi degli artt. 27 e 28 del codice civile; k) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.
ART. 8 – FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI FONDATORI Le riunioni del Collegio sono tenute presso la sede della Fondazione o nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione. Il Collegio viene convocato: - entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo della Fondazione;	ART. 8 – FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI FONDATORI 1. Le riunioni del Collegio dei Fondatori sono tenute presso la sede della Fondazione o nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione. 2. Il Collegio dei Fondatori viene convocato: - entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo della

- entro il 30 novembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo della Fondazione e delle linee strategiche; - ogni qual volta venga ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o dietro richiesta motivata e scritta da parte di almeno uno dei Fondatori. Il Collegio è convocato dal Presidente, o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante invio di lettera raccomandata, posta certificata, fax o email con obbligo di conferma dell'avvenuta ricezione contenente la data, l'ora della convocazione, il luogo e l'ordine del giorno. In casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni. Il Collegio dei Fondatori si esprime all'unanimità dei suoi componenti. Le riunioni sono valide se tenute con la presenza di tutti i componenti. È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio dei Fondatori si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. E' invitato ad assistere alle riunioni del Collegio dei Fondatori il Direttore, con funzioni di segretario. Le delibere del Collegio sono trascritte in apposito Libro verbali e ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.	Fondazione; - entro il 30 novembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo della Fondazione e delle linee strategiche; - ogni qual volta ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o dietro richiesta motivata e scritta da parte di almeno uno dei Fondatori. 3. Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante invio di lettera raccomandata, posta certificata, fax o email con obbligo di conferma dell'avvenuta ricezione contenente la data, l'ora della convocazione, il luogo e l'ordine del giorno. In casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni. 4. Il Collegio dei Fondatori delibera all'unanimità dei suoi componenti. 5. Le riunioni sono valide se tenute con la presenza di tutti i componenti. È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio dei Fondatori si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. 6. E' invitato ad assistere alle riunioni del Collegio dei Fondatori il Direttore, con funzioni di segretario. 7. Le delibere del Collegio dei Fondatori sono trascritte in apposito Libro verbali e ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.
ART. 9 IL COLLEGIO DEI GARANTI Il Collegio dei Fondatori, previo gradimento dell'Assemblea dei Partecipanti, nomina un Collegio dei Garanti costituito da 3 o 5 esperti di chiara fama e riconosciuta indipendenza, individuati su base nazionale o internazionale, avente il compito di: a) assicurare il rispetto di principi di etica e di indipendenza pubblica e ideale;	ART. 9 – ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI 1. L'Assemblea dei Partecipanti è composta dai legali rappresentati dei Partecipanti individuati ai sensi dell'art. 4.2 o loro delegati ed è presieduta dal Presidente della Fondazione, che ne è componente e che la convoca almeno due volte l'anno. 2. L'Assemblea dei Partecipanti ha funzioni

b) garantire l'autonomia e il pluralismo intellettuale e culturale di ognuno degli enti coinvolti;

c) individuare linee di sviluppo in grado di garantire al meglio l'azione della Fondazione in una logica di servizio ai cittadini e alla comunità locale e di sostenibilità di fondi pubblici;

d) fornire pareri su richiesta del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Fondatori su tematiche a proposito delle quali se ne ravvisi la necessità.

Il Collegio dei Garanti si riunisce almeno una volta l'anno e resta in carica 5 anni. La carica di Garante è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della Fondazione.

I componenti del Collegio non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica né ad altro titolo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

consultive e di proposta e collabora con il Consiglio di Amministrazione nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione. In particolare, formula pareri e proposte in merito al programma delle iniziative e a ogni altra questione per la quale le venga richiesto espressamente parere da parte del Consiglio di Amministrazione.

3. L'Assemblea dei Partecipanti formula parere:

- sul programma dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi (art. 10, comma 9, lett. c);

- sul progetto di bilancio preventivo e consuntivo (art. 10, comma 9, lett. d);

- sui regolamenti predisposti per il funzionamento della Fondazione e per l'articolazione di tavoli di lavoro all'interno delle categorie dei Partecipanti (art. 10, comma 10, lett. e) e lett. i).

4. L'Assemblea dei Partecipanti esprime il suo **parere** in ordine alla nomina dei Garanti nel termine di 30 giorni dalla richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione, al fine di verificare il rispetto dei requisiti di cui all'art. 12. In mancanza di espressa comunicazione nei termini, il **parere** si ritiene favorevolmente espresso.

5. L'Assemblea dei Partecipanti **può avanzare** proprie proposte **sulle materie di cui al comma 3** al Consiglio di Amministrazione.

6. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata su richiesta di almeno la metà dei suoi membri.

7. Essa è validamente costituita laddove siano presenti almeno metà dei suoi membri.

8. Delibera a maggioranza dei presenti.

9. Designa, a maggioranza assoluta dei **membri**, il proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione.

10. La partecipazione all'Assemblea dei Partecipanti non dà diritto ad alcun compenso.

11. Il Direttore ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti.

ART. 10 IL PRESIDENTE	ART. 10 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente: a) è nominato dal Collegio dei Fondatori, su designazione a turno da parte dei Fondatori e dura in carica tre anni. La prima designazione spetta alla Città di Torino; b) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio; c) vigila sull'esecuzione degli atti approvati dal Collegio dei Fondatori; d) convoca e presiede il Collegio dei Fondatori, senza diritto di voto; e) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; f) convoca e presiede l'Assemblea dei Partecipanti; g) sottoscrive gli atti adottati dal Collegio dei Fondatori. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Egli inoltre può convocare i Fondatori e i Partecipanti in assemblee non elettive, momenti di confronto e analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni. Il Presidente può essere revocato con provvedimento del Collegio dei Fondatori per motivate e gravi ragioni, per inottemperanza alle direttive del Collegio e in caso di grave pregiudizio alla funzionalità ed efficienza della Fondazione. In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal membro più anziano di età tra i componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente non riceve alcuna remunerazione in dipendenza della sua carica né ad altro titolo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo indicazioni di legge.	1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 5 componenti, compreso il Presidente, nominati dal Collegio dei Fondatori. 2. Il Consiglio di Amministrazione è così composto: a) n. 1 componente, designato dalla Città di Torino; b) n. 1 componente designato dalla Regione Piemonte; c) n. 2 componenti designati dalla Fondazione Compagnia di San Paolo; d) n. 1 componente designato dall'Assemblea dei Partecipanti. Il Presidente viene individuato secondo le modalità di cui al successivo art. 11, comma 1. 3. Essi restano in carica per quattro esercizi, ossia fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio, salvo cessazione prima della scadenza del mandato; possono essere nominati per al massimo due mandati consecutivi. 4. Nel caso di cessazione di un componente per qualsiasi causa prima della scadenza, il Fondatore che lo aveva designato provvede alla designazione del nuovo componente, che resta in carica limitatamente alla durata residua del mandato del componente cessato. 5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o su richiesta del Direttore, o di uno dei componenti che ne ravvisi l'esigenza, con preavviso di almeno 8 giorni, mediante invio di lettera raccomandata, fax, posta certificata o e-mail con obbligo di conferma dell'avvenuta ricezione contenente la data, l'ora della convocazione, il luogo e l'ordine del giorno. In casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 3 giorni. 6. Alle riunioni partecipa il Direttore, in qualità di Segretario.

7. I componenti del Consiglio di Amministrazione non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza del loro **incarico** né ad altro titolo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

8. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e può deliberare su tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento delle finalità statutarie, esclusi quelli espressamente riservati al Collegio dei Fondatori.

9. In particolare, e a titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:

a) nomina il Direttore tramite bando pubblico, e ne determina il compenso, le funzioni e gli obiettivi;

b) approva, su proposta del Direttore, le proposte di linee generali di indirizzo dell'attività della Fondazione da sottoporre al Collegio dei Fondatori;

c) **predispone** il programma annuale delle attività e i relativi obiettivi, su proposta definita dal Direttore, previo parere dell'Assemblea dei Partecipanti;

d) **predispone**, su proposta del Direttore, il progetto di bilancio preventivo e consuntivo, sottoposto all'Assemblea dei Partecipanti ai fini del parere previsto dall'art 9, **terzo** comma;

e) approva i regolamenti interni per la gestione della Fondazione, su proposta del Direttore, previo parere dell'Assemblea dei Partecipanti;

f) delibera sulle spese e approva i contratti non rientranti nelle facoltà delegate al Direttore;

g) delibera, con l'apporto tecnico e professionale degli Enti del Polo, l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili non rientranti nelle facoltà delegate al Direttore;

h) esamina le proposte in ordine ai programmi e attività della Fondazione formulate dall'Assemblea dei Partecipanti con dovere di risposta;

i) approva con regolamento la possibile suddivisione in gruppi di lavoro dei Partecipanti per categoria di attività e

	partecipazione alla Fondazione; j) può costituire il Comitato dei Partecipanti Residenti, con funzioni di affiancamento del Direttore sugli aspetti qualificanti della gestione operativa e del coordinamento delle attività nel Complesso, fornendo indicazioni non vincolanti. 10. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 11. Per le materie sub a), d), la deliberazione è assunta all'unanimità dei componenti. 12. Il Comitato dei Partecipanti residenti svolge la propria attività a titolo gratuito.
ART. 11 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 5 componenti, compreso il Presidente, nominati dal Collegio dei Fondatori. Il Consiglio di Amministrazione è così composto: a) n. 1 componente designato dal Sindaco della Città di Torino; b) n. 1 componente designato dal Presidente della Regione Piemonte; c) n. 2 componenti designati dalla Compagnia di San Paolo; d) n. 1 componente designato dall'Assemblea dei Partecipanti. Essi restano in carica per un triennio, salvo revoca dell'ente che li ha nominati prima della scadenza del mandato; possono essere nominati per al massimo due mandati consecutivi. Il Consiglio viene convocato dal Presidente, e ogni qualvolta ne facciano richiesta il Direttore, o uno dei componenti che ne ravvisi l'esigenza, con preavviso di almeno 8 giorni, mediante invio di lettera raccomandata, fax, posta certificata o e-mail con obbligo di conferma dell'avvenuta ricezione contenente la data, l'ora della convocazione, il luogo e l'ordine del giorno. In casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 3 giorni. Alle riunioni partecipa il Direttore, in qualità di	ART. 11 – IL PRESIDENTE 1. Il Presidente: a) è designato a turno dalla Regione Piemonte e dalla Città di Torino, d'intesa con il socio cui non spetta la designazione, e dura in carica quattro esercizi; scade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio. Nel caso di cessazione per qualsiasi causa prima della scadenza, il sostituto resta in carica limitatamente alla durata residua del mandato del Presidente cessato; b) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio; c) vigila sull'esecuzione degli atti approvati dal Collegio dei Fondatori; d) convoca e presiede il Collegio dei Fondatori, senza diritto di voto; e) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; f) convoca e presiede l'Assemblea dei Partecipanti; g) sottoscrive gli atti adottati dal Collegio dei Fondatori. 2. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare

Segretario. I componenti del Consiglio non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica né ad altro titolo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e può deliberare di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento delle finalità statutarie, esclusi quelli espressamente riservati al Collegio dei Fondatori dalla legge e dallo Statuto. In particolare, e a titolo esemplificativo, il Consiglio: a) nomina il Direttore, per la durata di tre anni, tramite bando pubblico, e ne determina il compenso e le funzioni; b) approva, su proposta del Direttore, le proposte di linee generali di indirizzo dell'attività della Fondazione da sottoporre al Collegio dei Fondatori; c) definisce, su proposta del Direttore, il programma annuale delle attività e i relativi obiettivi, previo parere dell'Assemblea dei Partecipanti; d) predispone, su proposta del Direttore, il progetto di bilancio preventivo e consuntivo, sottoposto per parere all'Assemblea dei Partecipanti; e) predispone i regolamenti interni per la gestione della Fondazione presentandoli preventivamente all'Assemblea dei Partecipanti; f) delibera sulle spese e approva i contratti non rientranti nelle facoltà delegate al Direttore; g) delibera, con l'apporto tecnico e professionale degli Enti del Polo, l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili non rientranti nelle facoltà delegate al Direttore; h) esamina le proposte in ordine ai programmi e attività della Fondazione formulate dall'Assemblea dei Partecipanti con dovere di risposta; i) definisce con regolamento la possibile suddivisione in gruppi di lavoro dei Partecipanti per categoria di attività e partecipazione alla Fondazione; j) può costituire il Comitato dei Partecipanti Residenti, ai sensi del successivo art. 13. Le riunioni sono valide se tenute con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei	rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Egli inoltre può convocare i Fondatori e i Partecipanti in assemblee non elettive, momenti di confronto e analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni. 3. Il Presidente può essere revocato con provvedimento del Collegio dei Fondatori per motivate e gravi ragioni, per inottemperanza alle direttive del Collegio e in caso di grave pregiudizio alla funzionalità ed efficienza della Fondazione. 4. In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano di età del Consiglio di Amministrazione. 5. Il Presidente non riceve alcuna remunerazione in dipendenza del suo incarico né ad altro titolo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione all'esercizio dello stesso.
---	---

presenti. È ammessa la presenza mediante mezzi di telecomunicazione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Per le materie sub a), d), la deliberazione è assunta all'unanimità dei componenti.	
ART. 12 IL DIRETTORE Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni e può essere rinominato per una sola volta. Deve essere in possesso di specifiche competenze e avere provata esperienza e specializzazione professionale nel campo della implementazione e gestione di servizi culturali. In particolare, salvo ulteriori attribuzioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore predispone le proposte di linee generali di indirizzo, il programma annuale dell'attività e il progetto di bilancio preventivo e consuntivo ed i Regolamenti interni da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, cura la gestione ordinaria delle attività della Fondazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, provvede alla tenuta della contabilità della Fondazione e alla cura degli adempimenti amministrativi, tributari e previdenziali della Fondazione. Il Direttore gestisce inoltre le attività culturali, per le quali sarà sua cura coordinarsi con l'Assemblea dei Partecipanti, nel rispetto dei suoi poteri e delle sue responsabilità.	Art. 12 – IL COLLEGIO DEI GARANTI 1. Il Collegio dei Garanti è costituito da 3 esperti di chiara fama e riconosciuta indipendenza, individuati su base nazionale o internazionale, e nominati dal Collegio dei Fondatori, previo parere dell'Assemblea dei Partecipanti convocata dal Presidente della Fondazione che delibera a maggioranza dei presenti. 2. Il Collegio dei Garanti ha il compito di esprimere pareri in merito: a) al rispetto di principi di etica e di indipendenza pubblica e ideale; b) all'autonomia e al pluralismo intellettuale e culturale di ognuno degli enti coinvolti; c) alle linee di sviluppo in grado di garantire al meglio l'azione della Fondazione in una logica di servizio ai cittadini e alla comunità locale e di sostenibilità di fondi pubblici; d) su richiesta del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Fondatori, su tematiche in merito ai punti a), b) e c) a proposito delle quali se ne ravvisi la necessità. 3. Il Collegio dei Garanti si riunisce almeno una volta l'anno e resta in carica per quattro esercizi e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio. Nel caso di cessazione di un componente per qualsiasi causa prima della scadenza, il sostituto resta in carica limitatamente alla durata residua del mandato del componente cessato. La carica di componente del Collegio dei Garanti è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della Fondazione. 4. I componenti del Collegio dei Garanti non ricevono alcun compenso in dipendenza del loro incarico né ad altro titolo, salvo il

	rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione dello stesso.
ART. 13 ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI L'Assemblea dei Partecipanti è composta dai legali rappresentati dei Partecipanti o loro delegati ed è presieduta dal Presidente della Fondazione, che ne è componente e che la convoca almeno due volte l'anno. L'Assemblea ha funzioni consultive e di proposta e collabora con il Consiglio di Amministrazione nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione. In particolare, essa formula pareri e proposte in merito al programma delle iniziative e a ogni altra questione per la quale ne richieda espressamente il parere il Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea dei Partecipanti formula parere: - sul programma dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi (art. 11, lett. c); - sui regolamenti predisposti per il funzionamento della Fondazione e per l'articolazione di tavoli di lavoro all'interno delle categorie dei Partecipanti (art. 11, lett. e ed i). L'Assemblea esprime inoltre il suo gradimento in ordine alla nomina dei Garanti nel termine di 30 giorni dalla richiesta, al fine di verificare il rispetto dei requisiti di cui all'art. 9. In mancanza di espressa comunicazione nei termini, il gradimento si ritiene espresso. L'Assemblea può essere convocata su iniziativa di almeno la metà dei suoi membri e avanzare proprie proposte al Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea dei Partecipanti elegge, a maggioranza assoluta e con il voto unanime dei partecipanti iniziali, il proprio Rappresentante nel Consiglio di Amministrazione. Essa è validamente costituita laddove siano presenti almeno metà dei suoi membri. Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. La partecipazione all'Assemblea non dà diritto ad alcun compenso. Il Direttore partecipa senza diritto di voto, ma con diritto di intervento alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti.	ART. 13 – IL REVISORE DEI CONTI 1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Collegio dei Fondatori tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali, dura in carica tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio e può essere riconfermato alla scadenza. Nel caso di cessazione per qualsiasi causa prima della scadenza, il sostituto resta in carica limitatamente alla durata residua del mandato del Revisore cessato. 2. Vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni da presentare al Collegio dei Fondatori ed effettua verifiche di cassa. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Revisore Legale dei Conti. 3. Il Revisore dei Conti assiste senza diritto di voto alle riunioni del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato dei Partecipanti Residenti può essere costituito con decisione del Consiglio di Amministrazione con il compito di istruire con il Direttore gli aspetti qualificanti della gestione operativa e del coordinamento delle attività nel Complesso, fornendo indicazioni non vincolanti.	
ART. 14 – IL REVISORE DEI CONTI Il Revisore dei Conti è nominato dal Collegio dei Fondatori, che lo sceglie tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Legali, dura in carica tre anni e può essere riconfermato alla scadenza. Vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni da presentare al Collegio dei Fondatori ed effettua verifiche di cassa. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell’apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Revisore Legale dei Conti. Il Revisore dei Conti assiste senza diritto di voto alle riunioni del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione.	ART. 14 – IL DIRETTORE 1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione; dura in carica cinque anni. 2. Deve avere specifiche competenze e provata esperienza e specializzazione professionale nel campo della implementazione e gestione dei beni e dei servizi culturali. 3. Salvo ulteriori attribuzioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore predispone le proposte di linee generali di indirizzo, il programma annuale dell’attività e il progetto di bilancio preventivo e consuntivo ed i Regolamenti interni da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, cura la gestione ordinaria delle attività della Fondazione e l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione stessa, dando esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 4. Il Direttore gestisce inoltre le attività culturali, anche promuovendo la progettazione integrata con gli Enti Partecipanti, per le quali sarà sua cura coordinarsi con l’Assemblea dei Partecipanti, nel rispetto dei suoi poteri e delle sue responsabilità.
TITOLO III ASPETTI ECONOMICI ART. 15 – PATRIMONIO INDISPONIBILE E DISPONIBILE La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri scopi attraverso il patrimonio disponibile e indisponibile. Il patrimonio indisponibile della Fondazione è composto: - dal fondo di dotazione indisponibile conferito in sede d’Atto costitutivo dai Fondatori; - dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione,	TITOLO III ASPETTI ECONOMICI ART. 15 – PATRIMONIO INDISPONIBILE E DISPONIBILE 1. La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri scopi attraverso il patrimonio disponibile e indisponibile. 2. Il patrimonio indisponibile della Fondazione è composto: - dal fondo di dotazione indisponibile conferito in sede d’Atto costitutivo dai

compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto destinati all'incremento del patrimonio indisponibile; - dalle elargizioni disposte da terzi con espressa destinazione a incremento del patrimonio indisponibile. Il patrimonio disponibile è costituito: - dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri Partecipanti; - da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio indisponibile; - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio indisponibile e dalle attività della Fondazione medesima; - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. Eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere reimpiegati per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. La definizione del rapporto tra la Fondazione e gli enti che dispongono a vario titolo di patrimoni bibliotecari e archivistici è demandata per le linee generali ad un Regolamento del patrimonio culturale del polo del '900, il qual preveda la sottoscrizione di una Convenzione tra il singolo Ente e la Fondazione.	Fondatori; - dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto destinati all'incremento del patrimonio indisponibile; - dalle elargizioni disposte da terzi con espressa destinazione a incremento del patrimonio indisponibile. 3. Il patrimonio disponibile è costituito: - dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri Partecipanti e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio indisponibile; - da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio indisponibile; - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio indisponibile e dalle attività della Fondazione medesima; - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. 4. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. 5. Eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere reimpiegati per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. 6. La definizione del rapporto tra la Fondazione e gli enti che dispongono a vario titolo di patrimoni bibliotecari e archivistici è demandata per le linee generali ad un Regolamento del patrimonio culturale del polo del '900, il quale preveda la sottoscrizione di una Convenzione tra il singolo Ente e la Fondazione.
ART. 16 – ESERCIZIO FINANZIARIO L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il	ART. 16 – ESERCIZIO FINANZIARIO 1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. 2. Al termine di ogni esercizio, e comunque

31 marzo di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, predispone il progetto di bilancio d'esercizio e la relativa relazione sull'attività svolta, da sottoporre al Collegio dei Fondatori, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto, per quanto applicabile, dal codice civile in materia di redazione di bilancio. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, predispone il progetto di bilancio preventivo annuale da sottoporre al Collegio dei Fondatori.	entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio d'esercizio e la relativa relazione sull'attività svolta, predisposti dal Direttore, da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori, assunto il parere dell'Assemblea dei Partecipanti, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto, per quanto applicabile, dal codice civile in materia di redazione di bilancio. 3. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, predispone il progetto di bilancio preventivo annuale da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori.
TITOLO IV VARIE ART. 17 – SCIoglimento In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Collegio dei Fondatori, che ne nomina il liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. In ogni caso di scioglimento, estinzione, trasformazione, i beni mobili o immobili conferiti in concessione d'uso alla Fondazione ovvero anche in proprietà, diritto di superficie o altre forme di diritti reali da parte dei soggetti pubblici, torneranno nella disponibilità dei soggetti concedenti. Nelle medesime ipotesi disciplinate dal precedente comma, i Partecipanti torneranno in possesso dei beni e patrimoni concessi in uso alla Fondazione.	TITOLO IV VARIE ART. 17 – ESTINZIONE 1. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, esaurita la liquidazione, il patrimonio verrà devoluto con deliberazione del Collegio dei Fondatori, che ne nomina il liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. 2. In ogni caso di estinzione, i beni mobili o immobili conferiti in concessione d'uso alla Fondazione, conferiti a titolo di diritto di superficie o altre forme di diritti reali da parte di Enti pubblici, torneranno nella disponibilità degli stessi. Gli altri beni residui saranno devoluti secondo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo. 3. Nelle medesime ipotesi disciplinate dal precedente comma, i Partecipanti torneranno in possesso dei beni e patrimoni concessi in uso alla Fondazione.
ART. 18 – RINVIO Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.	ART. 18 – RINVIO 1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
	ART. 19 – NORMA TRANSITORIA

	1. A seguito dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie, gli organi in carica continuano a svolgere le loro funzioni fino all'insediamento degli organi di nuova nomina.
--	--

**STATUTO DELLA
FONDAZIONE POLO DEL '900**

**TITOLO I
SEDE, SCOPO**

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita una Fondazione denominata "Polo del '900".
2. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.
3. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.
4. Le finalità della Fondazione si esplicano prevalentemente nell'ambito del territorio regionale.

ART. 2 – SEDE E DURATA DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione ha sede in Torino.
2. La durata della Fondazione è fissata al 31 dicembre 2075.

ART. 3 – SCOPI

1. La Fondazione ha per oggetto la promozione della crescita civica e culturale della cittadinanza in relazione ai temi presenti e futuri della società a partire dalla riflessione sulla storia del '900, che si realizza all'interno di un centro culturale innovativo, dinamico e aperto, rivolto soprattutto alle nuove generazioni e ai nuovi cittadini, che contribuisce pertanto ad una transizione giusta verso una società sostenibile dal punto di vista culturale, sociale ed ambientale, favorendo un approccio sistemico e trans-settoriale, sia in relazione alla propria finalità di promozione della crescita civica e culturale della cittadinanza, sia rispetto allo sviluppo e gestione delle strutture e dei servizi comuni alle istituzioni partecipanti.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Fondazione ha altresì come scopo lo sviluppo di attività e la gestione delle strutture e dei servizi comuni ai soggetti che aderiscano ad essa come Partecipanti, rispetto ai quali intende operare come piattaforma di collaborazione per lo sviluppo di attività e servizi integrati contribuendo, grazie alla loro partecipazione attiva, alla realizzazione della sua mission. La Fondazione si impegna altresì a garantire la piena autonomia culturale di ogni singolo ente Partecipante.
3. Nell'ambito degli scopi di cui al comma 1 e in qualità di luogo della cultura così come definito dal Decreto legislativo 22.1.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, comma 2, lett. a) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Fondazione, cura in particolare:
 - a) la tutela, la conservazione, la digitalizzazione e l'accesso integrato secondo modalità innovative degli archivi, delle biblioteche e dei musei propri e dei Partecipanti, che ne costituiscono il patrimonio culturale, assicurandone la fruizione per finalità di educazione, ricerca e studio anche attraverso la collaborazione e il coinvolgimento dei Partecipanti;
 - b) l'acquisizione e la catalogazione di biblioteche, fondi, collezioni di rilievo;
 - c) la concessione di spazi, con le modalità stabilite dalla Città di Torino, delle aree nella disponibilità della Fondazione agli enti culturali partecipanti;

- d) la gestione sostenibile dei servizi di *facility management* delle aree nella disponibilità della Fondazione;
- e) la gestione sostenibile degli spazi pubblici e/o comuni;
- f) il coordinamento e la gestione di funzioni integrate quali a titolo di esempio l'attività di comunicazione, promozione e *fundraising*;
- g) l'ideazione, progettazione, organizzazione e il coordinamento di iniziative integrate, messe in opera anche dai partecipanti oltre le proprie specifiche iniziative, quali, a titolo di esempio:
 - mostre, studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività editoriali, attività produttive didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere;
 - eventi e attività culturali;
 - itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.;
- h) la valutazione, nel perseguimento degli scopi elencati, degli impatti sull'ambiente mirata a minimizzare quelli negativi e massimizzare quelli positivi.

4. La Fondazione ha altresì per oggetto la valorizzazione del complesso immobiliare composto dai Palazzi San Celso e San Daniele (il "Complesso"), concessi in uso alla Fondazione dalla Città di Torino.

5. La Fondazione può svolgere altresì ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.

6. A titolo esemplificativo e non esaustivo, essa può pertanto:

- a) stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità, quali l'acquisto di beni strumentali o servizi, l'assunzione di personale dipendente, l'assegnazione di borse di studio, l'accensione di mutui o finanziamenti;
- b) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie.

ART. 4 – MEMBRI DELLA FONDAZIONE

1. I membri della Fondazione si dividono in Fondatori, Partecipanti e Sostenitori.

4.1 Fondatori

Sono Fondatori la Città di Torino, la Regione Piemonte e la Fondazione Compagnia di San Paolo.

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata all'unanimità del Collegio dei Fondatori, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Fondo di Dotazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Collegio dei Fondatori.

4.2 Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, nominati tali dal Collegio dei Fondatori con deliberazione unanime motivata e su proposta del Consiglio di Amministrazione, le persone giuridiche, pubbliche e private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, esprimano la volontà di partecipare attivamente alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi e nel contempo concorrano al suo sviluppo mediante l'attribuzione di beni, materiali o immateriali e/o servizi, o con contributi in denaro, annuali o pluriennali, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Collegio dei Fondatori.

Tra i Partecipanti può essere inoltre identificato per finalità attinenti alla migliore gestione del

Complesso il gruppo dei Partecipanti Residenti, ovvero degli Enti presenti nel Complesso con uffici e personale permanenti o temporanei.

4.3 Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori, nominati tali con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e gli enti e organismi che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo in denaro, annuale o pluriennale determinato dal Collegio dei Fondatori, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Con apposito regolamento interno, il Consiglio di Amministrazione definisce le categorie di Partecipanti e Sostenitori, disciplinando i rapporti tra essi e la Fondazione, in modo da favorire la più ampia e attiva partecipazione.

ART. 5 – ESCLUSIONE E RECESSO

1. Il Collegio dei Fondatori decide con deliberazione assunta all'unanimità e sentito il parere del Collegio dei Garanti l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto o da Regolamenti;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

3. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

4. I Partecipanti receduti o esclusi o che, a qualsivoglia titolo, abbiano cessato di far parte della Fondazione, non possono vantare diritto o pretesa alcuna sui beni e sulle attività della Fondazione.

5. Essi, al momento della cessazione, tornano in possesso dei beni e patrimoni concessi in uso alla Fondazione ai sensi dell'art.15.

6. I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione. Essi hanno la facoltà, con preavviso scritto da inviarsi con raccomandata a.r. al Presidente entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, di recedere dalla Fondazione con effetto dal secondo anno successivo alla dichiarazione di recesso. In tal caso, essi hanno il dovere di adempiere le obbligazioni assunte, applicandosi per i beni mobili e immobili la disciplina di cui all'art. 17 del presente Statuto.

7. Il recesso di anche uno solo dei Fondatori costituisce causa di estinzione della Fondazione che verrà posta in liquidazione ai sensi dell'art. 30 del cod.civ.

TITOLO II ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 6 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:

- a- il Collegio dei Fondatori;
- b- l'Assemblea dei Partecipanti;

- c- il Consiglio di Amministrazione;
- d- il Presidente;
- e- il Collegio dei Garanti;
- f- il Revisore dei Conti.

2. I componenti degli organi di cui alle lettere a), b), c), d), e) svolgono la loro attività a titolo gratuito.

3. Le riunioni degli Organi collegiali possono essere validamente tenute, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione, la possibilità dei partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere la documentazione e di poterne trasmettere.

4. Delle sedute degli Organi viene redatto il relativo verbale che, debitamente sottoscritto, viene inserito in appositi libri conservati presso la sede della Fondazione, ove ogni componente degli Organi può prenderne liberamente visione.

5. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la tenuta digitale dei libri sociali, nel rispetto delle norme di legge.

ART. 7 – COLLEGIO DEI FONDATORI

1. Il Collegio dei Fondatori è composto dai legali rappresentanti dei Fondatori, o loro delegati, ed è presieduto, senza diritto di voto, dal Presidente della Fondazione.

2. Il Collegio dei Fondatori è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi. Esso in particolare:

a) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le linee generali di indirizzo della Fondazione;

b) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno ed il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno;

c) nomina e revoca il Presidente;

d) nomina e revoca il Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente;

e) nomina il Revisore dei Conti determinandone il compenso;

f) nomina i 3 esperti che compongono il Collegio dei Garanti;

g) determina i criteri in base ai quali si acquisisce la qualifica di Fondatore, Partecipante e Sostenitore;

h) approva l'ammissione alla qualifica di Fondatori, Partecipanti e Sostenitori, eventualmente acquisendo il parere del Collegio dei Garanti;

i) delibera le modifiche statutarie che ritenga necessarie, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusa la proroga del termine di durata della Fondazione;

j) delibera l'estinzione o la trasformazione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi degli artt. 27 e 28 del codice civile;

k) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

ART. 8 –

FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI FONDATORI

1. Le riunioni del Collegio dei Fondatori sono tenute presso la sede della Fondazione o nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

2. Il Collegio dei Fondatori viene convocato:

- entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo della Fondazione;

- entro il 30 novembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo della Fondazione e delle linee strategiche;

- ogni qual volta ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o dietro richiesta

motivata e scritta da parte di almeno uno dei Fondatori.

3. Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante invio di lettera raccomandata, posta certificata, fax o email con obbligo di conferma dell'avvenuta ricezione contenente la data, l'ora della convocazione, il luogo e l'ordine del giorno. In casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni.

4. Il Collegio dei Fondatori delibera all'unanimità dei suoi componenti.

5. Le riunioni sono valide se tenute con la presenza di tutti i componenti.

6. E' invitato ad assistere alle riunioni del Collegio dei Fondatori il Direttore, con funzioni di segretario.

7. Le delibere del Collegio dei Fondatori sono trascritte in apposito Libro verbali e ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

ART. 9 – ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

1. L'Assemblea dei Partecipanti è composta dai legali rappresentanti dei Partecipanti individuati ai sensi dell'art. 4.2 o loro delegati ed è presieduta dal Presidente della Fondazione, che ne è componente e che la convoca almeno due volte l'anno.

2. L'Assemblea dei Partecipanti ha funzioni consultive e di proposta e collabora con il Consiglio di Amministrazione nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione. In particolare, formula pareri e proposte in merito al programma delle iniziative e a ogni altra questione per la quale le venga richiesto espressamente parere da parte del Consiglio di Amministrazione.

3. L'Assemblea dei Partecipanti formula parere:

- sul programma dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi (art. 10, comma 9, lett. c);

- sul progetto di bilancio preventivo e consuntivo (art. 10, comma 9, lett. d);

- sui regolamenti predisposti per il funzionamento della Fondazione e per l'articolazione di tavoli di lavoro all'interno delle categorie dei Partecipanti (art. 10, comma 10, lett. e) e lett. i).

4. L'Assemblea dei Partecipanti esprime il suo parere in ordine alla nomina dei Garanti nel termine di 30 giorni dalla richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione, al fine di verificare il rispetto dei requisiti di cui all'art. 12. In mancanza di espressa comunicazione nei termini, il parere si ritiene favorevolmente espresso.

5. L'Assemblea dei Partecipanti può avanzare proprie proposte sulle materie di cui al comma 3 al Consiglio di Amministrazione.

6. L'Assemblea dei Partecipanti è convocata su richiesta di almeno la metà dei suoi membri.

7. Essa è validamente costituita laddove siano presenti almeno metà dei suoi membri.

8. Delibera a maggioranza dei presenti.

9. Designa, a maggioranza assoluta dei membri, il proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione.

10. La partecipazione all'Assemblea dei Partecipanti non dà diritto ad alcun compenso.

11. Il Direttore ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti.

ART. 10 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 5 componenti, compreso il Presidente, nominati dal Collegio dei Fondatori.

2. Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

- a) n. 1 componente, designato dalla Città di Torino;
- b) n. 1 componente designato dalla Regione Piemonte;
- c) n. 2 componenti designati dalla Fondazione Compagnia di San Paolo;
- d) n. 1 componente designato dall'Assemblea dei Partecipanti. Il Presidente viene individuato secondo le modalità di cui al successivo art. 11, comma 1.

3. Essi restano in carica per quattro esercizi, ossia fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio, salvo cessazione prima della scadenza del mandato; possono essere nominati per al massimo due mandati consecutivi.

4. Nel caso di cessazione di un componente per qualsiasi causa prima della scadenza, il Fondatore che lo aveva designato provvede alla designazione del nuovo componente, che resta in carica limitatamente alla durata residua del mandato del componente cessato.

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o su richiesta del Direttore, o di uno dei componenti che ne ravvisi l'esigenza, con preavviso di almeno 8 giorni, mediante invio di lettera raccomandata, fax, posta certificata o e-mail con obbligo di conferma dell'avvenuta ricezione contenente la data, l'ora della convocazione, il luogo e l'ordine del giorno. In casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 3 giorni.

6. Alle riunioni partecipa il Direttore, in qualità di Segretario.

7. I componenti del Consiglio di Amministrazione non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza del loro incarico né ad altro titolo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

8. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e può deliberare su tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento delle finalità statutarie, esclusi quelli espressamente riservati al Collegio dei Fondatori.

9. In particolare, e a titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:

- a) nomina il Direttore tramite bando pubblico, e ne determina il compenso, le funzioni e gli obiettivi;
- b) approva, su proposta del Direttore, le proposte di linee generali di indirizzo dell'attività della Fondazione da sottoporre al Collegio dei Fondatori;
- c) predispone il programma annuale delle attività e i relativi obiettivi, su proposta definita dal Direttore, previo parere dell'Assemblea dei Partecipanti;
- d) predispone, su proposta del Direttore, il progetto di bilancio preventivo e consuntivo, sottoposto all'Assemblea dei Partecipanti ai fini del parere previsto dall'art 9, terzo comma;
- e) approva i regolamenti interni per la gestione della Fondazione, su proposta del Direttore, previo parere dell'Assemblea dei Partecipanti;
- f) delibera sulle spese e approva i contratti non rientranti nelle facoltà delegate al Direttore;
- g) delibera, con l'apporto tecnico e professionale degli Enti del Polo, l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili non rientranti nelle facoltà delegate al Direttore;

h) esamina le proposte in ordine ai programmi e attività della Fondazione formulate dall'Assemblea dei Partecipanti con dovere di risposta;

i) approva con regolamento la possibile suddivisione in gruppi di lavoro dei Partecipanti per categoria di attività e partecipazione alla Fondazione;

j) può costituire il Comitato dei Partecipanti Residenti, con funzioni di affiancamento del Direttore sugli aspetti qualificanti della gestione operativa e del coordinamento delle attività nel Complesso, fornendo indicazioni non vincolanti.

10. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

11. Per le materie sub a), d), la deliberazione è assunta all'unanimità dei componenti.

12. Il Comitato dei Partecipanti residenti svolge la propria attività a titolo gratuito.

ART. 11 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente:

a) è designato a turno dalla Regione Piemonte e dalla Città di Torino, d'intesa con il socio cui non spetta la designazione, e dura in carica quattro esercizi; scade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio. Nel caso di cessazione per qualsiasi causa prima della scadenza, il sostituto resta in carica limitatamente alla durata residua del mandato del Presidente cessato;

b) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;

c) vigila sull'esecuzione degli atti approvati dal Collegio dei Fondatori;

d) convoca e presiede il Collegio dei Fondatori, senza diritto di voto;

e) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

f) convoca e presiede l'Assemblea dei Partecipanti;

g) sottoscrive gli atti adottati dal Collegio dei Fondatori.

2. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Egli inoltre può convocare i Fondatori e i Partecipanti in assemblee non elettive, momenti di confronto e analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.

3. Il Presidente può essere revocato con provvedimento del Collegio dei Fondatori per motivate e gravi ragioni, per inottemperanza alle direttive del Collegio e in caso di grave pregiudizio alla funzionalità ed efficienza della Fondazione.

4. In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano di età del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Presidente non riceve alcuna remunerazione in dipendenza del suo incarico né ad altro titolo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione all'esercizio dello stesso.

Art. 12 – IL COLLEGIO DEI GARANTI

1. Il Collegio dei Garanti è

costituito da 3 esperti di chiara fama e riconosciuta indipendenza, individuati su base nazionale o internazionale, e nominati dal Collegio dei Fondatori, previo parere dell'Assemblea dei Partecipanti convocata dal Presidente della Fondazione che delibera a maggioranza dei presenti.

2. Il Collegio dei Garanti ha il compito di esprimere pareri in merito:

a) al rispetto di principi di etica e di indipendenza pubblica e ideale;

b) all'autonomia e al pluralismo intellettuale e culturale di ognuno degli enti coinvolti;

c) alle linee di sviluppo in grado di garantire al meglio l'azione della Fondazione in una logica di servizio ai cittadini e alla comunità locale e di sostenibilità di fondi pubblici;

d) su richiesta del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Fondatori, su tematiche in merito ai punti a), b) e c) a proposito delle quali se ne ravvisi la necessità.

3. Il Collegio dei Garanti si riunisce almeno una volta l'anno e resta in carica per quattro esercizi e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio. Nel caso di cessazione di un componente per qualsiasi causa prima della scadenza, il sostituto resta in carica limitatamente alla durata residua del mandato del componente cessato. La carica di componente del Collegio dei Garanti è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della Fondazione.

4. I componenti del Collegio dei Garanti non ricevono alcun compenso in dipendenza del loro incarico né ad altro titolo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione dello stesso.

ART. 13 – IL REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Collegio dei Fondatori tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali, dura in carica tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio e può essere riconfermato alla scadenza. Nel caso di cessazione per qualsiasi causa prima della scadenza, il sostituto resta in carica limitatamente alla durata residua del mandato del Revisore cessato.

2. Vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni da presentare al Collegio dei Fondatori ed effettua verifiche di cassa. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Revisore Legale dei Conti.

3. Il Revisore dei Conti assiste senza diritto di voto alle riunioni del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione.

ART. 14 – IL DIRETTORE

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione; dura in carica cinque anni.

2. Deve avere specifiche competenze e provata esperienza e specializzazione professionale nel campo della implementazione e gestione dei beni e dei servizi culturali.

3. Salvo ulteriori attribuzioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore predispone le proposte di linee generali di indirizzo, il programma annuale dell'attività e il progetto di bilancio preventivo e consuntivo ed i Regolamenti interni da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, cura la gestione ordinaria delle attività della Fondazione e l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione stessa, dando esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Direttore gestisce inoltre le attività culturali, anche promuovendo la progettazione integrata con gli Enti Partecipanti, per le quali sarà sua cura coordinarsi con l'Assemblea dei Partecipanti, nel rispetto dei suoi poteri e delle sue responsabilità.

TITOLO III

ASPETTI ECONOMICI

ART. 15 – PATRIMONIO INDISPONIBILE E DISPONIBILE

1. La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri scopi attraverso il patrimonio disponibile e indisponibile.

2. Il patrimonio indisponibile della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione indisponibile conferito in sede d'Atto costitutivo dai Fondatori;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto destinati all'incremento del patrimonio indisponibile;
- dalle elargizioni disposte da terzi con espressa destinazione a incremento del patrimonio indisponibile.

3. Il patrimonio disponibile è costituito:

- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri Partecipanti e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio indisponibile;

- da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio indisponibile;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio indisponibile e dalle attività della Fondazione medesima;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

4. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

5. Eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere reimpiegati per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

6. La definizione del rapporto tra la Fondazione e gli enti che dispongono a vario titolo di patrimoni bibliotecari e archivistici è demandata per le linee generali ad un Regolamento del patrimonio culturale del polo del '900, il quale preveda la sottoscrizione di una Convenzione tra il singolo Ente e la Fondazione.

ART. 16 – ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio d'esercizio e la relativa relazione sull'attività svolta, predisposti dal Direttore, da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori, assunto il parere dell'Assemblea dei Partecipanti, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto, per quanto applicabile, dal codice civile in materia di redazione di bilancio.

3. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, predispone il progetto di bilancio preventivo annuale da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori.

TITOLO IV VARIE

ART. 17 – ESTINZIONE

1. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, esaurita la liquidazione, il

patrimonio verrà devoluto con deliberazione del Collegio dei Fondatori, che ne nomina il liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

2. In ogni caso di estinzione, i beni mobili o immobili conferiti in concessione d'uso alla Fondazione, conferiti a titolo di diritto di superficie o altre forme di diritti reali da parte di Enti pubblici, torneranno nella disponibilità degli stessi. Gli altri beni residui saranno devoluti secondo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

3. Nelle medesime ipotesi disciplinate dal precedente comma, i Partecipanti torneranno in possesso dei beni e patrimoni concessi in uso alla Fondazione.

ART. 18 – RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

ART. 19 – NORMA TRANSITORIA

1. A seguito dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie, gli organi in carica continuano a svolgere le loro funzioni fino all'insediamento degli organi di nuova nomina.